

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE SAGRE e FESTE RIONALI**

Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

INDICE

Art.1 Oggetto del Regolamento *pag. 3*

Titolo I – Svolgimento di sagre e feste rionali

Art. 2 Soggetti organizzatori *pag. 3*

Art. 3 Attività non consentite *pag. 3*

Art. 4 Luogo e modalità di svolgimento *pag. 3*

Art. 5 Durata *pag. 4*

Art.6 Programmazione annuale *pag. 4*

Art. 7 Iniziative concomitanti *pag. 5*

Art. 8 Requisiti *pag. 5*

Art. 9 Procedimento *pag. 5*

Titolo II – Disposizioni finali

Art. 10 Sanzioni *pag. 6*

Art. 11 Vigilanza *pag. 6*

Art. 12 Disposizioni transitorie *pag. 6*

Art. 13 Entrata in vigore *pag. 6*

Art. 14 Abrogazioni *pag. 6*

Art.1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste rionali nell'ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.

2. Per sagre si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, che sono legate a tradizioni folcloristiche, culturali e gastronomiche locali, e, quindi, fondate sull'offerta di prodotti gastronomici esclusivamente legati alle produzioni tipiche territoriali, organizzate in modo occasionale e temporaneo, e siano finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

3. Per feste rionali si intendono tutte quelle manifestazioni civili e religiose non aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, e siano finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

4. Le disposizioni del presente atto non si applicano alle feste rionali organizzate dai Quartieri cittadini, con ciò intendendo tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante, festeggiamenti organizzati per ricorrenze religiose o civili e che, non prevedono l'organizzazione di attività di somministrazione.

Titolo I
Svolgimento di sagre paesane e feste rionali

Art. 2
Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste rionali sono:

- a) associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco e altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti;
- b) comitati parrocchiali.

Art. 3
Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in **relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa**, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico;

3. Per prodotti di filiera corta del territorio si intendono i seguenti prodotti tipici : Pomodoro, Carciofi, Fragole, Filiera bufalina e bovina.

Art. 4
Luogo e modalità di svolgimento

1. Le sagre e feste rionali potranno svolgersi solo su aree o locali appositamente attrezzati. Qualora l'area della sagra/festa sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;

2. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.) dovranno essere forniti

prima dell'inizio dell'evento, i certificati di omologazione dei materiali, il corretto montaggio, l'eventuale collaudo e i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi. L'area interessata di calpestio dovrà essere pavimentata o, comunque, attrezzata e tale da assicurare l'igienicità.

3. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della sagra/festa, a pulire l'area e rimetterla in pristino, osservando scrupolosamente quanto previsto per la raccolta differenziata. A garanzia dei suddetti obblighi dovrà essere depositata apposita cauzione pari a euro 250 per le aree pubbliche o ad uso pubblico. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico comporta inoltre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico maggiorata del 50% per ogni giorno in più;

4. Per i locali o le strutture fisse private dovrà essere prodotta agibilità urbanistica o titolo edilizio autorizzatorio;

5. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.

Art. 5

Durata e Diritti d'istruttoria

1. Ogni soggetto di cui all'art. 2 potrà effettuare:

- una sola sagra per anno solare per un periodo massimo complessivo di 3 giorni, eccezion fatta per sagre con almeno cinque anni di tradizione, per le quali la durata potrà essere fissata fino ad un massimo di 5 giorni, (non più tassativamente ripetibile nell'anno solare);

2. Per le sagre, con periodo di svolgimento da 1 a 3 giorni si dovrà provvedere al versamento di € 600,00 per diritti d'istruttoria;

3. Per le sagre, con periodo di svolgimento da 4 a 5 giorni si dovrà provvedere al versamento di € 1.000,00 per diritti d'istruttoria.

4. Le sagre che ottengono il Patrocinio del Comune sono esonerate dal pagamento di cui ai punti 2 e 3 precedenti.

Art. 6

Programmazione annuale

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre, dovranno dare comunicazione entro il 31 Marzo di ciascun anno, con lettera indirizzata all'ufficio Attività Produttive, della sagra che intendono organizzare nell'anno, indicando:

a) denominazione dell'iniziativa;

b) luogo e data di svolgimento;

c) programma di massima dell'iniziativa;

d) relazione che illustri le finalità dell'evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse raccolte con la sagra;

e) relazione e rendiconto consuntivo dell'edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi della sagra (non dovuta per le sagre alla prima edizione);

3. Entro il 30 Aprile di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste rionali che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

Art. 7

Iniziative concomitanti

1. Non è ammessa la concomitanza di sagre e feste rionali nel medesimo luogo (frazione, zona, quartiere);
2. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità all'iniziativa organizzata da soggetto che ha sede in quella frazione/zona/quartiere, in caso di parità di condizioni sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio.
3. In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.
4. In ogni caso nello stesso luogo dovrà intercorrere un periodo di almeno 15 giorni tra una iniziativa e l'altra. Tale termine può essere derogato solo nell'ipotesi in cui le sagre/feste concomitanti facciano parte di una tradizione consolidata da almeno 5 anni.

Art. 8

Requisiti

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre, è limitato alla durata della manifestazione e ai locali o area a cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
1. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (in particolare reg. CE 852/04), ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza.

Art. 9

Procedimento

1. Gli organizzatori delle sagre inserite nel calendario di cui all'art.6 sono tenuti a presentare 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione:
 - a) Segnalazione Certificata Di Inizio Attività di somministrazione temporanea e contestuale domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione utilizzando uno dei modelli disponibili presso gli uffici comunali e scaricabili dal sito comunale www.comune.capaccio.sa.it (il modello da utilizzare deve essere scelto tenendo conto del luogo di svolgimento (al chiuso o all'aperto) e delle caratteristiche tecniche della manifestazione (presenza di palchi, sedie, impianti elettrici, stand provvisori ecc) completa di tutti gli allegati indicati nel modello stesso;
 - b) In particolare per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità;
2. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni o la mancanza o carenza degli allegati rende l'istanza irricevibile;
3. Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovranno essere prodotti:
 - a) certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi;
 - b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite;
4. Qualora il programma della sagra o festa preveda anche: installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o gonfiabili, competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione;
5. E' fatto obbligo di presentare la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l'attività di somministrazione e in caso di vendita alimentare solo qualora vi sia manipolazione o trasformazione.

Titolo II

Disposizioni Finali

Art. 10 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 600,00 a euro 2000,00, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Art. 11 **Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 12 **Disposizione transitoria**

1. Le norme di cui al presente regolamento, fatta eccezione per l'art. 6 "Programmazione annuale", verranno applicate alle sagre e feste paesane e rionali, che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre e feste paesane e rionali che si svolgeranno nel 2013 e pertanto le istanze di inserimento nel calendario – programma annuale delle stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2013.

Art. 13 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 14 **Abrogazioni**

E' abrogato l'art. 6 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 dell'11/05/2006.